

**N. 1/2025 Concordato semplificato****TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA***sezione II civile*

Nel procedimento avente ad oggetto la proposta di concordato semplificato, instaurato da:

(C.F.

Il Giudice, Pier Paolo Lanni,

considerato che col ricorso la debitrice ha domandato l'applicazione di misure protettive ex art. 54, comma 2, CCII;

ritenuto che, nel caso di richiesta di applicazione di misure protettive cd. tipiche – e cioè il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'impresa nonché sui beni e diritti con cui viene esercitata l'attività d'impresa, con conseguente sospensione delle prescrizioni, mancata verifica delle scadenze, e inibizione alla pronuncia di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza –, possa e debba provvedersi *de plano*, senza necessità della previa instaurazione di un contraddittorio con i creditori interessati dalle misure, atteso che per tale ipotesi il comma 3 dell'art. 55, a differenza di quanto stabilito dal precedente comma 2 per il caso di misure cd. atipiche, non prevede la fissazione di un'udienza di comparizione della debitrice e dei soggetti controinteressati, la cui tutela resta, pertanto, affidata allo strumento del reclamo ex 669 *terdecies* c.p.c.;

rilevato che la proposta si pone in relazione consequenziale con la relazione finale dell'esperto e trova riscontro nella relazione ex art. 84, comma 5, CCII;

considerato che in questo contesto, attesa la necessità di acquisire prima il parere dell'esperto e poi provvedere alla nomina dell'ausiliario, l'esercizio o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari nei confronti della ricorrente appare suscettibile di pregiudicare l'esito del percorso intrapreso per la regolazione della situazione di crisi, ostacolando la prosecuzione dell'attività e distogliendo in favore di singoli risorse da destinare alla massa dei creditori, e/o da gestire in ottica concorsuale;

ritenuto infine che la durata delle misure possa essere fissata in 4 mesi, salva eventuale revoca dipendente dal successivo svolgimento della procedura ovvero ai sensi dell'art. 55, comma 5, CCII; considerato che tale termine, tenuto conto delle misure protettive concesse in fase di composizione negoziata è rispettoso del limite massimo previsto dall'art. 8 CCII; considerato quanto all'istanza cautelare condizionata (relativa alla sospensione dei pagamenti rateali dei debiti erariali) che allo stato, posta la condivisione dell'orientamento giurisprudenziale richiamato a pag. 21 del ricorso, non sussiste l'interesse alla misura;

P.Q.M.

Visti gli artt. 54, comma 2, e 55, comma 3, CCII

in accoglimento della domanda di conferma di misure protettive presentata da

- conferma che dalla data della pubblicazione della domanda di concordato semplificato nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- conferma che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
- stabilisce la durata di tali misure in 4 mesi dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente ed al Registro delle imprese.

Verona, 05/05/2025.

Il giudice  
*Pier Paolo Lanni*